

La giurisprudenza della Corte di giustizia sull'uso del doppio cognome

di Valentina Bazzocchi

Ancora poche sono le pronunce della Corte di giustizia relative al diritto al nome. Si tratta, però, di un tema destinato ad assumere progressivamente maggiore rilievo, data la vastità dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea, il conseguente aumento dei casi di figli nati da coppie aventi nazionalità diversa o residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, e la coesistenza di differenti sistemi nazionali di attribuzione del cognome.

Occorre in via preliminare ricordare che, allo stato attuale, le norme sull'attribuzione del cognome di una persona rientrano tra le competenze degli Stati membri. Questo tuttavia non impedisce che possa venire in rilievo il diritto comunitario. La Corte, infatti, pur dovendo fare attenzione a non sconfinare in misura non necessaria nella competenza degli Stati membri nelle questioni di diritto internazionale privato, è tenuta a non indebolire il concetto di cittadinanza dell'UE, che rappresenta lo «status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»¹, e a non svuotare di significato i diritti da esso derivanti.

Nel caso *Garcia Avello*², il Conseil d'État belga aveva proposto un ricorso pregiudiziale, chiedendo alla Corte di valutare la compatibilità della prassi amministrativa belga, che respinge abitualmente il cambiamento del cognome di figli con doppia cittadinanza³, con i principi di diritto comunitario in materia di cittadinanza dell'UE e di libera circolazione delle persone. Nel caso di specie, i figli, nati in Belgio da padre spagnolo e da madre belga, erano stati registrati all'atto di nascita con il cognome del padre (Garcia Avello). Negli atti dell'Ambasciata di Spagna in Belgio, però, erano stati registrati con il primo cognome del padre seguito dal cognome della madre, secondo l'uso spagnolo (Garcia Weber). I genitori avevano quindi chiesto alle autorità belghe di ottenere il cambiamento del cognome dei figli, per far sì che avessero lo stesso cognome in Belgio e in Spagna. Tale cambiamento, invece, veniva loro rifiutato.

Pronunciandosi sul caso in esame, la Corte ha ritenuto che il diritto comunitario venisse in rilievo poiché i due minori possedevano la cittadinanza dell'UE. Pur constatando che l'attribuzione del cognome rientrava tra le competenze degli Stati membri, ha sottolineato che l'esercizio di tali competenze deve avvenire nel rispetto del diritto comunitario, e, più in particolare, del diritto a non subire alcuna discriminazione

¹ Corte di giustizia, sentenza del 20 settembre 2001, causa C-184/99, *Grzelczyk*, in *Racc.*, I-6193, punto 31; cfr. anche Corte di giustizia, sentenza dell'11 dicembre 2007, causa C-291/05, *Eind*, in *Racc.*, I-10719, punto 32.

² Corte di giustizia, sentenza *Garcia Avello*, cit.

³ La prassi amministrativa belga si fonda sulla Convenzione dell'Aja del 1930 che fa prevalere, nel caso di persona avente più cittadinanze, quella del foro.

sulla base della nazionalità. I giudici di Lussemburgo hanno, infatti, affermato che i cittadini belgi, titolari di cognomi diversi a causa della doppia nazionalità, incontrano difficoltà peculiari⁴, derivanti dalla loro situazione, che li contraddistinguono da coloro che hanno soltanto la cittadinanza belga. La Corte ha quindi concluso che, in virtù del principio di non discriminazione, non si potevano trattare situazioni diverse in maniera uguale⁵.

Nel caso in esame, l'applicazione del principio di non discriminazione prescinde dall'accertamento relativo alla violazione di una libertà economica specifica. A differenza di altre pronunce riguardanti la doppia cittadinanza⁶, la sentenza *Garcia Avello* si caratterizza per l'assenza di un reale "movimento", ovvero di un effettivo spostamento delle persone interessate dal giudizio, da uno Stato membro ad un altro. La fattispecie in esame, infatti, si colloca all'interno di uno Stato membro ed il collegamento con il diritto comunitario è dato dalla doppia nazionalità.

La combinazione cittadinanza europea-principio di non discriminazione è il mezzo utilizzato dalla Corte per garantire il rispetto di un diritto fondamentale, il diritto al nome, non espressamente richiamato⁷. Anche nel caso *Grunkin Paul*⁸, in cui il collegamento con il diritto comunitario è dato dalla nascita e dalla residenza di un figlio in uno Stato membro diverso da quello di origine dei genitori, il diritto al nome e il diritto all'identità personale non vengono menzionati. La Corte ha infatti fondato la propria analisi sulla cittadinanza dell'UE e sulla libertà di circolazione e soggiorno.

Il Sig. Grunkin e la Sig.ra Paul, entrambi cittadini tedeschi, avevano registrato il figlio, nato in Danimarca, con il doppio cognome "Grunkin-Paul", secondo il diritto danese. Essi avevano fatto richiesta di registrarlo con il medesimo cognome in Germania, ma era stato loro risposto che non era possibile poiché per il diritto internazionale privato tedesco il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, ed il diritto tedesco non consente ad un figlio di portare un cognome composto da quello del padre e da quello della madre. Il codice

⁴ La diversità dei cognomi può infatti generare per gli interessati seri inconvenienti tanto di ordine privato quanto di ordine professionale.

⁵ Corte di giustizia, sentenza *Garcia Avello*, punto 31 e ss. La posizione sostenuta dallo Stato belga è apparsa quindi errata perché sproporzionata; la Corte ha infatti ritenuto che il principio dell'immutabilità del cognome, invocato a sostegno della propria tesi dal governo belga e qualificato come principio fondamentale dell'ordinamento sociale volto a prevenire i rischi di confusione in merito all'identità o alla filiazione delle persone, non fosse un principio tanto indispensabile da non poter ammettere una prassi diversa da quella tenuta dalle autorità belghe.

⁶ Corte di giustizia, sentenza del 19 gennaio 1988, causa C-292/86, *Gullang*, in *Racc.*, p. I-111; Corte di giustizia, sentenza del 7 luglio 1992, causa C-369/90, *Micheletti*, in *Racc.*, p. I-4239; Corte di giustizia, sentenza del 2 ottobre 1997, causa C-122/96, *Saldanha*, in *Racc.*, p. I-5325; Corte di giustizia, sentenza del 12 maggio 1998, causa C-336/96, *Dame Gilly*, in *Racc.*, p. I-2793.

⁷ Cfr. Già l'Avvocato generale Jacobs nel caso *Konstantinidis* aveva parlato di cittadinanza dell'UE come della sorgente di una serie di diritti fondamentali; Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 1993, causa C-168/91, *Konstantinidis*, in *Racc.*, p. I-01191.

⁸ Corte di giustizia, sentenza del 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin Paul*, in *Racc.*, p. I-0000.

civile tedesco ammette, invece, per il figlio nato al di fuori del territorio tedesco, che l'autorità giudiziaria attribuisca ad un genitore il diritto di scegliere il cognome.

A questo riguardo, il giudice tedesco aveva presentato un ricorso pregiudiziale alla Corte perché valutasse se la normativa sul conflitto di leggi vigente in Germania fosse valida alla luce degli artt. 12 e 18 TCE. La Corte, ritenendo che l'organo remittente non fosse qualificabile alla stregua di un giudice ai sensi dell'art. 234 TCE, poiché svolgeva funzioni di autorità amministrativa, si è dichiarata incompetente a risolvere la questione⁹. Questa pronuncia non ha, però, scoraggiato il Sig. Grukin e la Sig.ra Paul, i quali hanno presentato ricorso, chiedendo al giudice competente di ordinare all'Ufficio dello stato civile di registrare il figlio con il doppio cognome. Trattandosi di un ordine che comportava l'esercizio di una funzione giurisdizionale, la Corte di giustizia, nuovamente adita su rinvio pregiudiziale del giudice tedesco, si è riconosciuta competente a statuire.

Come giustamente ha affermato l'Avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni, la Corte non doveva scegliere tra le norme danesi e tedesche, e quindi tra i due criteri di collegamento (rispettivamente residenza e cittadinanza) per la determinazione del cognome attribuito ad un minore, ma doveva valutare il mancato riconoscimento di un nome alla luce del diritto comunitario. Quello che i genitori chiedevano, infatti, non era la registrazione di un cognome non ancora attribuito, ma la trascrizione di un cognome che il minore già portava conformemente alla legge del luogo di nascita e di residenza.

I giudici di Lussemburgo, a differenza del caso *Garcia Avello*, hanno ritenuto che non fosse configurabile una violazione del principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, dal momento che il bambino e i suoi genitori possedevano unicamente la cittadinanza tedesca e che tutte le persone in possesso della sola cittadinanza tedesca ricevono un identico trattamento¹⁰.

Il ragionamento dei giudici si è invece concentrato sul rapporto cittadinanza dell'UE-diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Essi hanno affermato che l'essere obbligato a portare nello Stato di cui si è cittadini un cognome diverso da quello già attribuito e registrato in un altro Stato membro è idoneo ad ostacolare l'esercizio della libertà di circolazione e soggiorno, sancita dall'art. 18 TCE. Il rischio in cui incorre l'interessato è infatti quello di essere obbligato, ogni volta che è chiamato a presentare documenti inerenti la sua persona, a dissipare dubbi sulla

⁹ Corte di giustizia, sentenza del 27 aprile 2006, C-96/04, *Standesamt Stadt Niebüll*, in *Racc.*, p. I-03561.

¹⁰ L'Avvocato generale Sharpston ha sviluppato in modo più approfondito la questione, chiedendosi se il principio di parità di trattamento non imponga di attribuire uguale rilevanza al criterio della residenza, applicato nel diritto danese, e al criterio della cittadinanza, applicato nel diritto tedesco. L'Avvocato generale ha concluso che il mero fatto di optare per il criterio della cittadinanza piuttosto che quello della residenza quale fattore di collegamento non viola di per sé il principio della parità di trattamento, ma è il rifiuto di riconoscere gli effetti di provvedimenti validi per un altro ordinamento, utilizzando un altro fattore di collegamento, a configurare una tale violazione.

sua identità e allontanare sospetti di falsa dichiarazione suscitati dalla divergenza tra i due cognomi.

La Corte ha ricordato che le limitazioni alla libera circolazione delle persone possono essere giustificate solo se basate su considerazioni oggettive e se adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito. I motivi addotti dal governo tedesco - garantire attraverso il collegamento alla cittadinanza che il cognome di una persona possa essere determinato in modo continuo e stabile e limitare la lunghezza dei cognomi - non sono apparsi alla Corte idonei ad impedire il riconoscimento del cognome attribuito e registrato in un altro Stato membro¹¹.

In entrambe le pronunce analizzate, i giudici di Lussemburgo, prendendo atto dei cambiamenti intervenuti a livello europeo, hanno messo in evidenza la necessità che uno Stato riconosca i modelli giuridici di altri Stati membri¹² quando il non riconoscimento potrebbe creare, anche solo in via ipotetica, effetti negativi sull'integrazione dei cittadini e la loro vita familiare, con conseguente limitazione della libera circolazione delle persone¹³. In mancanza di armonizzazione/ravvicinamento delle legislazioni nazionali, viene dunque in rilievo il principio del mutuo riconoscimento, che non conduce ad una unificazione dei valori etici di riferimento, ma che rispetta e protegge, nel processo di integrazione europea, le specificità nazionali¹⁴.

¹¹ La contrarietà all'ordine pubblico avrebbe invece giustificato una limitazione della libertà di circolazione e soggiorno.

¹² Cfr. punto 42 della sentenza *Garcia Avello* in cui la Corte ha sottolineato che «a causa la vastità dei flussi migratori all'interno dell'Unione, diversi sistemi nazionali di attribuzione del cognome coesistono (...) cosicché la filiazione non può essere necessariamente valutata nella vita sociale di uno Stato con il metro del solo sistema applicabile ai propri cittadini».

¹³ Secondo BARATTA, R., «il sistema comunitario si fonda, seppur implicitamente, su un principio strutturale di reciproco e automatico riconoscimento degli status personali e familiari che gli individui possiedono in virtù della loro appartenenza ad uno Stato membro», BARATTA, R., *Verso la "comunitarizzazione" dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2005, p. 588.

¹⁴ ILIOPOULOU, A., *What's in a name? Citoyenneté, égalité et droit au nom, A propos de l'arrêt Garcia Avello*, in *RTDE*, 2004, p. 565 e ss.